

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 5 giugno 2002

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 118

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 24 aprile 2002.

**Riproduzione del testo del decreto ministeriale
8 maggio 2001 (Programmazione del sistema univer-
sitario per il triennio 2001-2003) con le modifiche
necessarie in relazione all'adozione dell'euro ed alle
riduzioni apportate dalla legge finanziaria 2002.**

S O M M A R I O

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

<p>DECRETO 24 aprile 2002. — <i>Riproduzione del testo del decreto ministeriale 8 maggio 2001 (Programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003) con le modifiche necessarie in relazione all'adozione dell'euro ed alle riduzioni apportate dalla legge finanziaria 2002</i></p> <p>Art. 1 - Definizioni</p> <p>Art. 2 - Risorse finanziarie</p> <p>Art. 3 - Corsi di laurea e di laurea specialistica</p> <p>Art. 4 - Innovazione didattica</p> <p>Art. 5 - Corsi di laurea in scienze motorie</p> <p>Art. 6 - Scuole di specializzazione per la formazione degli insegnanti e per le professioni legali</p> <p>Art. 7 - Scuole di specializzazione per la formazione degli insegnanti</p> <p>Art. 8 - Scuole di specializzazione per le professioni legali</p> <p>Art. 9 - Orientamento e tutorato</p> <p>Art. 10 - Internazionalizzazione</p> <p>Art. 11 - Scuole superiori</p> <p>Art. 12 - Corsi di dottorato e attività di ricerca avanzata</p> <p>Art. 13 - Iniziative oggetto di cofinanziamento sui fondi della Unione europea</p> <p>Art. 14 - Centri di eccellenza nella ricerca</p> <p>Art. 15 - Riduzione degli squilibri tra Centro-Nord e Sud</p> <p>Art. 16 - Decongestionamento degli atenei sovraffollati</p> <p>Art. 17 - Relazioni dei comitati regionali (ovvero provinciali) di coordinamento</p> <p>Art. 18 - Riassetto del sistema universitario</p> <p>Art. 19 - Relazioni delle università</p> <p>Art. 20 - Destinazione delle risorse finanziarie</p> <p>Art. 21 - Copertura finanziaria</p> <p>ALLEGATO 1</p>	<p>Pag. 5</p> <p>» 6</p> <p>» 7</p> <p>» 9</p> <p>» 9</p> <p>» 10</p> <p>» 10</p> <p>» 10</p> <p>» 11</p> <p>» 11</p> <p>» 12</p> <p>» 13</p> <p>» 13</p> <p>» 16</p> <p>» 17</p> <p>» 17</p> <p>» 18</p> <p>» 18</p> <p>» 18</p> <p>» 19</p> <p>» 19</p> <p>» 20</p> <p>» 21</p>
--	---

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 24 aprile 2002.

Riproduzione del testo del decreto ministeriale 8 maggio 2001 (Programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003) con le modifiche necessarie in relazione all'adozione dell'euro ed alle riduzioni apportate dalla legge finanziaria 2002.

IL CAPO

DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, con il quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina dei procedimenti relativi alla programmazione triennale del sistema universitario;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2000 con il quale sono stati determinati gli obiettivi relativi alla programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003, ed in particolare l'art. 1, comma 3;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 23 agosto 2001) con il quale è stata definita la programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003;

Considerato che tale decreto prevede la utilizzazione delle risorse finanziarie iscritte sul capitolo 1256 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2001 e sui corrispondenti capitoli per gli anni 2002 e 2003, come appresso indicato:

(in lire)

2001	245.000.000.000
2002	245.000.000.000
2003	245.000.000.000

Tenuto conto che in relazione alla adozione, a partire dal 1° gennaio 2002, dell'euro (pari a 1936,27 lire) i predetti importi, sono così quantificati:

(in euro)

2001	126.531.940
2002	126.531.940
2003	126.531.940

Considerato che la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) alla tabella C, relativamente agli anni 2002 e 2003, ha ridotto i predetti importi, rispettivamente, a 123.293 e 121.964, espressi in migliaia di euro;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, che ha approvato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2002 ed il successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 31 dicembre 2001 che ha ripartito in capitoli le unità previsionali di base previste nel predetto bilancio di previsione 2002;

Considerato che alla tabella n. 7 del predetto decreto, relativa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sul capitolo 5496 (già 1256), per l'esercizio finanziario 2002, è stato previsto l'importo di 123.292.722 euro;

Considerato che gli importi relativi agli anni 2002 e 2003 risultano così determinati:

	<i>(in euro)</i>
2002	123.292.722
2003	121.964.000

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 2002, n. 35, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2002, Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 208, con il quale, in relazione alla adozione dell'euro ed alle riduzioni apportate per gli anni 2002 e 2003, come sopra specificato, si è provveduto alla rideterminazione degli importi previsti nel decreto ministeriale 8 maggio 2001 per gli anni 2001, 2002 e 2003 ed alla conseguente sostituzione delle tabelle A e B di cui all'art. 2 di tale decreto ministeriale 8 maggio 2001, concernenti la ripartizione delle risorse finanziarie relative, con le corrispondenti tabelle A/1 e B/1 allegate al predetto decreto 4 marzo 2002, n. 35;

Ritenuto, per motivi di correttezza operativa, di dover riprodurre il testo del decreto ministeriale 8 maggio 2001, relativo alla programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003, con le modifiche agli importi finanziari apportate dal predetto decreto ministeriale 4 marzo 2002, n. 35;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono:

- a) per Ministro, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- b) per Ministero, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- c) per Comitato, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
- d) per Università, le Università degli studi e gli Istituti di istruzione universitaria statali, nonché le Università degli studi e gli Istituti di istruzione universitaria non statali legalmente riconosciuti;
- e) per Università statali, le Università e gli Istituti universitari statali;
- f) per Università non statali, le Università e gli Istituti universitari non statali legalmente riconosciuti;
- g) per obiettivi, gli obiettivi della programmazione del sistema universitario relativa al triennio 2001-2003, determinati con il decreto ministeriale 29 dicembre 2000, n. 507;
- h) per risorse finanziarie consolidabili, le risorse che comporteranno, dal 2004, un incremento annuo, di importo corrispondente, del fondo per il finanziamento ordinario delle università;
- i) per risorse finanziarie non consolidabili, quelle che non comporteranno l'incremento di cui alla precedente lettera h).

Art. 2.

Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie per la programmazione del sistema universitario relativa al triennio 2001-2003, i cui obiettivi sono stati definiti con il decreto ministeriale 29 dicembre 2000, n. 507, previste in 126.531.940 euro per l'anno 2001, 123.292.722 euro per l'anno 2002 e 121.964.000 euro per l'anno 2003, sono ripartite come indicato nelle seguenti tabelle A/1 e B/1 e specificato negli articoli successivi.

(tabella A/1)

programmazione del sistema universitario per il 2001-2003: ripartizione delle risorse finanziarie per obiettivi (d.m. 29.12.2000 n. 507, punto 2)			per articoli del presente decreto			
lettere	destinazione %	importi (in euro)	numero	importi (in euro)		
				non consolidabili	consolidabili	totale
			4	114.031.168	---	114.031.168
			5	---	7.587.523	7.587.523
			7	7.587.524	7.587.524	15.175.048
			8	4.978.122	---	4.978.122
			9	2.143.296	---	2.143.296
			10	10.010.479	---	10.010.479
a	41,4014	153.925.636		138.750.589	15.175.047	153.925.636
			11	4.552.515	---	4.552.515
			12	30.163.648	---	30.163.648
b	25,9811	96.594.860	13	61.878.697	---	61.878.697
				96.594.860	---	96.594.860
c	12,2093	45.392.929	14	45.392.929	---	45.392.929
d	10,2041	37.937.619	15	22.762.571	15.175.048	37.937.619
e	10,2041	37.937.618	16	---	37.937.618	37.937.618
totale	100,0000	371.788.662		303.500.949	68.287.713	371.788.662

(tabella B/1)

programmazione del sistema universitario per il 2001-2003: ripartizione delle risorse finanziarie												
per anni (in euro)												
articoli del presente decreto	2001 (I)		2002 (II)		2003 (III)		2003 (III)		2003 (III)		totale (I+II+III)	
	non consolidabili	consolidabili	non consolidabili	consolidabili	non consolidabili	consolidabili	non consolidabili	consolidabili	non consolidabili	consolidabili	non consolidabili	totale
4	44.931.750	---	37.239.434	---	31.859.984	---	31.859.984	---	114.031.168	---	---	114.031.168
5	---	2.582.284	---	2.516.178	---	2.489.061	---	2.489.061	---	2.489.061	---	7.587.523
7	2.582.285	2.582.285	2.516.178	2.516.178	2.489.061	2.489.061	2.489.061	2.489.061	7.587.524	7.587.524	7.587.524	15.175.048
8	---	---	---	---	4.978.122	---	4.978.122	---	4.978.122	---	---	4.978.122
9	2.143.296	---	---	---	---	---	---	---	2.143.296	---	---	2.143.296
10	---	---	5.032.356	---	4.978.123	---	4.978.123	---	10.010.479	---	---	10.010.479
11	1.549.371	---	1.509.707	---	1.493.437	---	1.493.437	---	4.552.515	---	---	4.552.515
12	5.164.569	---	10.064.712	---	14.934.367	---	14.934.367	---	30.163.648	---	---	30.163.648
13	28.844.118	---	16.606.775	---	16.427.804	---	16.427.804	---	61.878.697	---	---	61.878.697
14	10.329.138	---	20.129.424	---	14.934.367	---	14.934.367	---	45.392.929	---	---	45.392.929
15	7.746.853	5.164.569	7.548.534	5.032.356	7.467.184	4.978.123	12.445.307	4.978.123	22.762.571	15.175.048	15.175.048	37.937.619
16	---	12.911.422	---	12.580.890	---	12.445.306	12.445.306	12.445.306	---	---	---	37.937.618
Totale	103.291.380	23.240.560	100.647.120	22.645.602	99.562.449	22.401.551	121.964.000	22.401.551	303.500.949	68.287.713	371.788.662	371.788.662

Art. 3.

Corsi di laurea e di laurea specialistica

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 13, comma 4, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, l'istituzione dei corsi di laurea e di laurea specialistica «aventi la stessa denominazione» dei corsi di diploma universitario o di laurea dallo stesso previsti non comporta il ricorso alla procedura di cui al successivo comma, fatto salvo quanto stabilito alla lettera b).

2. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, ai fini della istituzione dei corsi di laurea e di laurea specialistica:

a) le Università acquisiscono la relazione tecnica favorevole del Nucleo di valutazione interno, che verifica la congruità tra le iniziative da realizzare ed i mezzi (finanziari, personale, strumentali, strutture edilizie) sui quali fare affidamento;

b) l'istituzione dei corsi può essere disposta soltanto nella sede dell'Università nella quale sono attualmente istituiti e attivati corsi di diploma universitario o di laurea;

c) va acquisito il parere favorevole del Comitato regionale (ovvero provinciale) di coordinamento.

3. L'attivazione delle iniziative indicate al precedente comma 2 è subordinata alla previa positiva valutazione del Ministero, sentito il Comitato, in ordine alla disponibilità delle dotazioni necessarie.

Art. 4.

Innovazione didattica

1. Per la promozione ed il sostegno della innovazione didattica di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, come disciplinata dall'art. 3 del presente decreto, anche con riferimento all'adeguamento delle strutture e dei servizi, ivi comprese le biblioteche, e all'insegnamento universitario a distanza, sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in euro, per ciascuno degli anni 2001-2003:

	non consolidabili
2001	44.931.750
2002	37.239.434
2003	31.859.984

2. I fondi previsti al comma 1 saranno ripartiti tra le Università in proporzione al numero dei corsi di studio potenzialmente attivabili e incentivabili, determinato con le modalità definite dal Comitato nel documento DOC 6/01 «interventi di sostegno per l'avvio della riforma dei corsi di studio».

3. I fondi indicati al comma 1 non potranno essere utilizzati:

per i corsi di laurea specialistica;

per le facoltà ed i corsi di laurea già istituiti o che saranno istituiti ai sensi dell'art. 2, comma 4 (in deroga alle procedure relative alla programmazione del sistema universitario) del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

per i corsi di nuova istituzione o attivazione per i quali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera e), della legge 2 agosto 1999, n. 264, viene prevista dalle Università la programmazione degli accessi.

4. L'innovazione didattica, attuata secondo i criteri riportati nell'allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto, sarà valutata al termine del periodo di riferimento della presente programmazione dal Comitato, sulla base dei predetti criteri.

In relazione ad esiti non positivi di tale valutazione l'entità dei fondi attribuiti per l'innovazione didattica (in relazione al presente articolo ovvero ad assegnazioni disposte a tal fine su altri fondi) sarà recuperata, in tutto o in parte, mediante riduzione del contributo da attribuire sul fondo per il finanziamento ordinario (Università statali) ovvero sul fondo previsto dalla legge 29 luglio 1991, n. 243 (Università non statali).

Art. 5.

Corsi di laurea in scienze motorie

1. Per le iniziative di innovazione didattica previste dal decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, relativo alla istituzione di facoltà e di corsi di laurea in scienze motorie, sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in euro, per ciascuno degli anni 2001-2003:

	consolidabili
2001	2.582.284
2002	2.516.178
2003	2.489.061

2. I fondi indicati al comma 1 saranno ripartiti tra le Università statali, per il 50 per cento in parti uguali e per il 50 per cento in proporzione al numero (con limite ai fini del computo a 250) degli studenti immatricolati ai corsi di laurea in scienze motorie, attribuendo ponderazione 2 ai corsi di laurea istituiti nell'ambito delle facoltà di scienze motorie; attesa la particolarità organizzativa dell'Istituto universitario di scienze motorie di Roma, derivante dalla trasformazione dell'ISEF statale di Roma, il contributo relativo è incrementato del 50 per cento.

3. L'erogazione dei fondi di cui al precedente comma è subordinata alla verifica, da parte del Comitato, della rispondenza delle iniziative agli obiettivi ed alle modalità stabilite dall'art. 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dal decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 e dai conseguenti provvedimenti di attuazione.

Art. 6.

Scuole di specializzazione per la formazione degli insegnanti e per le professioni legali

Le scuole di specializzazione indicate ai successivi articoli 7 e 8 del presente decreto utilizzano, con il loro consenso, professori e ricercatori delle facoltà presso le quali le necessarie competenze sono disponibili, con impegno temporale adeguato e per periodi di tempo predeterminato.

Art. 7.

Scuole di specializzazione per la formazione degli insegnanti

1. Per le iniziative di innovazione didattica relative alla formazione degli insegnanti per la scuola, mediante l'attivazione delle scuole di specializzazione relative, sono destinate, anche per le esigenze connesse alle eventuali spese relative ai supervisori, le seguenti risorse finanziarie, espresse in euro, per ciascuno degli anni 2001-2003:

	non consolidabili	consolidabili
2001	2.582.285	2.582.285
2002	2.516.178	2.516.178
2003	2.489.061	2.489.061

2. I fondi previsti al comma 1 dovranno essere utilizzati (tenendo presente, per quanto concerne le risorse consolidabili, il precedente art. 6) con particolare riguardo alle esigenze dell'indirizzo relativo agli insegnanti della scuola di base, e saranno ripartiti tra le Università, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 20 del presente decreto, con i seguenti criteri:

- per ciascuna scuola di specializzazione viene assegnata una quota fissa di:
 - 77.469 euro per le scuole organizzate da una sola Università;
 - 103.291 euro per le scuole organizzate mediante intese tra più Università;
- il restante importo va ripartito:
 - per le risorse non consolidabili, in proporzione al numero dei posti coperti;
 - per le risorse consolidabili, in proporzione al numero dei posti programmati.

Art. 8.

Scuole di specializzazione per le professioni legali

1. Per le iniziative di innovazione didattica relative alle scuole di specializzazione per le professioni legali sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in euro, per ciascuno degli anni 2001-2003:

	non consolidabili
2001	—
2002	—
2003	4.978.122

2. I fondi saranno ripartiti tra le Università in proporzione al numero dei posti programmati.

Art. 9.

Orientamento e tutorato

1. Per iniziative relative alle attività di orientamento e di tutorato sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in euro, per ciascuno degli anni 2001-2003:

	non consolidabili
2001	2.143.296
2002	—
2003	—

2. I fondi saranno ripartiti in relazione alle proposte già presentate dalle Università e valutate positivamente dai Comitati regionali di coordinamento, utilizzando i criteri di ripartizione previsti dall'art. 16, comma 2, lettera a), del decreto ministeriale 21 giugno 1999.

3. Ai fini della attuazione di quanto previsto dal precedente comma sarà costituito, con decreto del direttore del Dipartimento, un apposito gruppo di lavoro.

Art. 10.

Internazionalizzazione

1. Per sostenere il processo di internazionalizzazione del sistema universitario, nel quadro di accordi intergovernativi e interuniversitari di cooperazione culturale e scientifica, sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in euro, per ciascuno degli anni 2001-2003, da erogarsi per il cofinanziamento, sino al limite del 50 per cento dei costi, dei progetti presentati dalle Università:

non consolidabili

2001	—
2002	5.032.356
2003	4.978.123

2. I progetti di cui al precedente comma 1 sono finalizzati a concorrere, attraverso il potenziamento della dimensione internazionale, all'accrescimento della qualità del sistema formativo, ed a promuovere la competitività degli Atenei sul piano internazionale. In particolare i progetti stessi possono prevedere:

a) la progettazione e la realizzazione congiunte di corsi di studio di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, previa stipulazione di appositi accordi o convenzioni che prevedano la partecipazione di docenti e studenti di istituzioni universitarie di almeno un altro Paese;

b) iniziative finalizzate, in collaborazione con Università di altri Paesi, all'istituzione, in tali Paesi, di corsi di studio o strutture didattiche atte a valorizzare i modelli formativi delle Università italiane;

c) iniziative di cooperazione interuniversitaria per attività di studio, ricerca e formazione atte a potenziare, attraverso i processi di internazionalizzazione, il livello qualitativo del sistema universitario.

3. In relazione a quanto previsto al precedente comma 2 le Università presenteranno le proprie proposte, utilizzando gli appositi prospetti predisposti dal Ministero e pubblicati sul sito web: www.murst.it, a partire dal 1° luglio 2001, con chiusura al 30 novembre 2001.

Le proposte dovranno indicare gli obiettivi e le fasi del progetto, i partners coinvolti ed i loro rispettivi apporti al progetto.

Entro la stessa data di scadenza, 30 novembre 2001, le Università dovranno, inoltre, dichiarare il proprio impegno al cofinanziamento delle iniziative che saranno selezionate ed inviare, entro il 31 gennaio 2002, copia delle convenzioni o accordi già sottoscritti con i partners universitari coinvolti.

4. La selezione dei progetti sarà affidata ad un apposito gruppo di lavoro nominato con decreto del direttore del Dipartimento.

5. Ai fini della selezione saranno prioritariamente valutati i progetti nei quali:

- sia previsto un sistema di valutazione dei risultati del progetto;
- sia dichiarato un impegno finanziario dell'Università e delle Università partners per il cofinanziamento dell'iniziativa proposta superiore alla quota minima del 50 per cento;
- siano previste misure atte a sostenere, anche attraverso l'erogazione di borse di studio, la mobilità degli studenti per un congruo periodo di tempo nonché a favorire, per i progetti indicati al precedente comma 2, lettera c), scambi di docenti, ricercatori e personale tecnico e amministrativo.

Art. 11.

Scuole superiori

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 56, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per il consolidamento nell'ambito delle Università di Catania, Lecce e Pavia delle iniziative di sperimentazione di Scuole superiori, avviate in relazione alle previsioni degli accordi di programma stipulati tra tali Università ed il Ministero (ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537), ai fini della realizzazione di percorsi formativi di alta qualificazione nella fase pre e post-laurea, sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in euro, per ciascuno degli anni 2001-2003:

	non consolidabili
2001	1.549.371
2002	1.509.707
2003	1.493.437

2. Le iniziative dovranno essere tassativamente caratterizzate dalla residenzialità, dalla adeguata dotazione di biblioteche e laboratori, dall'ottimale rapporto numerico e funzionale tra docenti e studenti, nonché dal pieno esercizio del tutorato.

3. Al termine del primo periodo triennale di sperimentazione, stabilito dagli accordi di programma, il Comitato provvede ad effettuare la prevista verifica. Sulla base degli esiti della verifica, del piano operativo presentato dalle Università relativamente ai mezzi (finanziari, personale, strumentali, strutture edilizie) sui quali fare affidamento, della relazione predisposta dal Comitato, nella quale dovranno essere altresì delineati i criteri per la ripartizione delle risorse previste dal primo comma del presente articolo, con decreto del Ministro viene attivata la procedura per la istituzionalizzazione delle iniziative e per la ripartizione dei fondi.

4. Al termine dei periodi di sperimentazione stabiliti dall'accordo di programma stipulato tra l'Università di Siena e il Ministero ai fini della realizzazione di percorsi formativi di alta qualificazione nella fase pre e post-laurea, con particolare riferimento all'internazionalizzazione del dottorato di ricerca, il Comitato provvede ad effettuare la prevista verifica ai fini dell'eventuale istituzionalizzazione dell'iniziativa.

Art. 12.

Corsi di dottorato e attività di ricerca avanzata

1. L'obiettivo viene perseguito mediante l'individuazione, in via sperimentale, di un numero limitato di iniziative già attivate o da attivarsi, finalizzate a costituire poli di riferimento di alta qualificazione, per grandi aree disciplinari o tematiche di ricerca, in ordine alla promozione e al consolidamento di corsi di dottorato di ricerca e di correlate attività di ricerca avanzata, con l'obiettivo di favorire il pieno inserimento di dottori di ricerca nel sistema della ricerca nazionale nelle sue diverse componenti.

2. Le iniziative devono presentare le caratteristiche sottoindicate:

a) soggetto promotore costituito da una o più Università, anche in convenzione tra loro e con istituti scientifici, imprese, enti pubblici e privati, italiani e stranieri;

b) inserimento della struttura promotrice in reti nazionali e internazionali di collaborazione interuniversitaria, anche da realizzarsi mediante gli specifici programmi dei corsi di dottorato di ricerca e delle correlate attività di ricerca scientifica avanzata;

c) previsione di uno o più Comitati o Consigli scientifici – con presenza per almeno un terzo di membri della comunità scientifica internazionale, di chiara fama nelle aree disciplinari o tematiche di ricerca di riferimento – con funzioni di definizione dei programmi dei corsi di dottorato di ricerca e delle correlate attività di ricerca scientifica avanzata, nonché di garanzia e di verifica periodica dello stato di attuazione e della qualità delle realizzazioni;

d) presenza di responsabili (dei corsi di dottorato di ricerca e delle correlate attività di ricerca scientifica avanzata) con dimostrata qualificazione ed esperienza didattica e scientifica;

e) impostazione tematica dei corsi di dottorato di ricerca e delle correlate attività di ricerca scientifica avanzata che privilegi il ricorso a una pluralità di competenze con approccio sia multidisciplinare che interdisciplinare;

f) coinvolgimento a tempo pieno dei dottorandi e dei dottori di ricerca, con previsione anche di programmi di didattica strutturata, nonché di periodi predeterminati – non inferiori a un trimestre per anno – di frequenza di attività formative e/o di ricerca presso istituti scientifici o laboratori stranieri o internazionali, con adeguato incremento dell'ammontare delle borse per i periodi di effettiva permanenza all'estero;

g) obbligo di assegnare almeno il 50 per cento delle borse di dottorato di ricerca a laureati provenienti da altre sedi universitarie, anche estere, mediante adeguata pubblicizzazione dei bandi e procedure pubbliche di selezione comparativa dei candidati;

h) capacità della struttura promotrice dell'iniziativa, e/o degli organismi con i quali essa collabora, di assicurare la residenzialità dei dottorandi e dei ricercatori per i periodi in cui gli stessi sono impegnati nei relativi programmi, nonché la disponibilità di attrezzature strumentali o risorse di altra natura (quali, per il settore umanistico, biblioteche, musei o altre raccolte) a livello di eccellenza nel panorama nazionale;

i) disponibilità di personale docente e ricercatore a contratto assegnato, con impegno temporale adeguato e per periodi di tempo predeterminati, alla realizzazione dei programmi di formazione e di ricerca, nonché di risorse finanziarie – proprie o provenienti da altre componenti del sistema della ricerca e dell'alta formazione (sotto forma anche di borse di studio o di finanziamenti per la ricerca) o dagli altri soggetti partecipanti all'iniziativa – in misura non inferiore al 50 per cento del contributo ministeriale;

j) coinvolgimento di una o più delle sottoindicate aree disciplinari o tematiche di ricerca:

- scienze umane e discipline demotnoantropologiche;
- scienze economiche, giuridiche, filosofiche e politiche;
- medicina molecolare e bioingegneria;
- scienze di base (matematica e informatica, chimica, fisica);
- archeologia, beni culturali, ambiente e risorse naturali;
- tecnologie per la comunicazione e l'informazione;
- innovazione tecnologica applicata alle imprese e ai sistemi industriali complessi.

3. Sulla base della sussistenza, anche in termini progettuali, delle caratteristiche di cui al comma 2, vengono individuate, per il triennio 2001-2003, le seguenti iniziative:

1) Università di Bergamo - scuola di dottorato in antropologia culturale e discipline demotnoantropologiche;

2) Università di Bologna - scuola superiore di studi umanistici - dottorati di ricerca in scienze umane;

3) Università di Firenze - istituto superiore di studi umanistici - scuola di dottorato in antichità, medioevo, rinascimento;

4) Università Cattolica di Milano (in convenzione con l'Università di Milano e di Milano «Bicocca») - scuola di dottorato in economia e finanza dell'amministrazione pubblica;

5) Università di Milano «Bicocca» - dottorato di ricerca in tecnologie per la comunicazione e l'informazione applicate alla società della conoscenza e ai processi educativi;

6) Università «S. Raffaele» di Milano (in convenzione con l'Università di Milano «Bicocca») - dottorato di ricerca internazionale in medicina molecolare;

7) Istituto universitario «Suor Orsola Benincasa» di Napoli (in convenzione con l'Istituto universitario orientale e l'Istituto italiano di studi filosofici di Napoli) - scuola europea di studi avanzati - dottorati di ricerca in storia, culture e istituzioni dell'Europa moderna e contemporanea;

8) Università «Federico II» di Napoli - scuola superiore per l'alta formazione universitaria - dottorati di ricerca in scienze filosofiche, giuridiche e storiche;

9) Università di Palermo (in convenzione con le Università di Catania e di Messina) - rete per l'alta formazione nell'area euromediterranea - dottorati di ricerca in risorse biologiche del Mediterraneo e in archeologia dell'area mediterranea;

10) Università di Pisa - scuola di dottorato nelle scienze di base (matematica e informatica, chimica, fisica);

11) Politecnico di Torino (in convenzione con i Politecnici di Bari e di Milano) - scuola interpolitecnica di dottorato - dottorati di ricerca in tecnologie per la comunicazione e l'informazione, ingegneria biomeccanica, sicurezza ambientale, logistica della produzione;

12) Università di Roma «Tre» (in convenzione con le Università di Lecce, di Modena e di Sassari) - scuola di dottorato di ricerca in sistemi industriali complessi;

13) Università di Trento - rete italo-tedesca per la ricerca e l'alta formazione - dottorati di ricerca in informatica e telecomunicazioni e in international economics studies;

14) Università «Ca' Foscari» di Venezia (in convenzione con l'Istituto universitario di architettura di Venezia e con la Venice International University di Venezia) - dottorati di ricerca in città e ambiente, arte e beni culturali, reti interorganizzative.

4. Per le iniziative di cui al comma 3 sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in euro, per ciascuno degli anni 2001-2003:

non consolidabili

2001	5.164.569
2002	10.064.712
2003	14.934.367

5. I fondi saranno ripartiti tra le Università per le iniziative indicate al comma 3 con le seguenti modalità:

- il 40 per cento in parti uguali;

- il 60 per cento in relazione ai criteri indicati ai successivi punti, attribuendo analogo peso a ciascuno di essi:

a) numero delle istituzioni coinvolte, con ponderazione maggiorata ove siano interessate più regioni;

b) molteplicità delle aree disciplinari o tematiche di ricerca coinvolte;

c) numero complessivo dei dottorandi e dei dottori di ricerca coinvolti.

6. Al termine del triennio il Comitato effettua la valutazione delle iniziative finanziate, in ordine al raggiungimento degli obiettivi progettuali ed alla qualità di ciascuna di esse, nonché all'effettivo rispetto delle condizioni che hanno determinato la loro individuazione, redigendo apposita relazione al Ministro ai fini dell'accREDITAMENTO delle iniziative stesse, in caso di valutazione positiva, come «Scuola di dottorato di ricerca di alta qualificazione».

Art. 13.

Iniziative oggetto di cofinanziamento sui fondi della Unione Europea

1. In relazione alle previsioni dei programmi comunitari indicati nelle premesse del decreto 8 maggio 2001, alle richieste delle Università, e tenuto conto di quanto indicato dall'art. 12 del decreto ministeriale 21 giugno 1999, il Ministero dispone la concessione di contributi, nella misura necessaria ad assicurare la copertura della quota nazionale, per le iniziative ammissibili ai finanziamenti a valere sui fondi strutturali dell'Unione europea in quanto – in rapporto alla dinamica del mercato del lavoro ed alle esigenze dello sviluppo territoriale – aventi le caratteristiche previste nei programmi comunitari.

2. Per le iniziative relative ai progetti CAMPUS 1999, nell'ambito del programma operativo 1994-1999 «interventi per la formazione e l'occupazione», per le regioni dell'obiettivo 3, e APOLLO, all'interno del programma operativo 1994-1999 «azioni innovative per la formazione e l'occupazione», per le regioni dell'obiettivo 3, sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in euro, per ciascuno degli anni 2001-2003:

	non consolidabili
2001	11.801.040
2002	—
2003	—

3. Per le iniziative nell'ambito del programma operativo 2000-2006 «ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione» per le regioni dell'obiettivo 1, sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in euro, per ciascuno degli anni 2001-2003:

	non consolidabili
2001	8.263.311
2002	8.050.965
2003	7.964.199

4. Il Ministero dispone la concessione di contributi nella misura necessaria al consolidamento delle borse di dottorato oggetto di cofinanziamento nell'ambito del programma operativo 1994-1999 «ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione» per le regioni dell'obiettivo 1.

A tali fini sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in euro, per ciascuno degli anni 2001-2003:

	non consolidabili
2001	8.779.767
2002	8.555.810
2003	8.463.605

Art. 14.

Centri di eccellenza nella ricerca

1. Per il consolidamento e la promozione di centri di eccellenza nella ricerca, mediante la realizzazione delle attrezzature e infrastrutture necessarie, sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in euro, per ciascuno degli anni 2001-2003:

	non consolidabili
2001	10.329.138
2002	20.129.424
2003	14.934.367

2. I fondi saranno attribuiti alle Università:

a) 10.329.138 euro relativi all'anno 2001 e 5.032.356 euro relativi all'anno 2002 per il consolidamento delle iniziative previste dall'art. 4 (centri di eccellenza nella ricerca) del decreto ministeriale 21 giugno 1999;

b) le restanti risorse saranno ripartite tra le Università con i criteri e le metodologie di selezione delle iniziative che verranno definiti con decreti del Ministro.

Art. 15.

Riduzione degli squilibri tra Centro-Nord e Sud

1. Ai fini della riduzione degli squilibri territoriali nello sviluppo del sistema universitario tra Centro-Nord e Sud sono destinate alle Università meridionali (ubiccate nelle regioni dell'obiettivo 1, come individuate ai sensi dell'art. 27, comma 16, della legge 23 dicembre 1999, n. 488) le seguenti risorse finanziarie, espresse in euro, per ciascuno degli anni 2001-2003:

	non consolidabili	consolidabili
2001	7.746.853	5.164.569
2002	7.548.534	5.032.356
2003	7.467.184	4.978.123

2. I fondi indicati al comma 1 saranno ripartiti, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 20 del presente decreto, come segue:

a) il 50 per cento con i criteri definiti dal Comitato nel documento DOC 3/98 relativo alla ripartizione della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario;

b) il 50 per cento con i criteri e le modalità indicati all'art. 4, commi 2, 3 e 4 del presente decreto.

Art. 16.

Decongestionamento degli atenei sovraffollati

1. Per il decongestionamento del sistema universitario romano mediante interventi a favore dell'Università «La Sapienza» di Roma e delle Università di Roma «Tor Vergata» e di Roma «Tre» istituite, rispettivamente, con la legge 3 aprile 1979, n. 122 e con il decreto ministeriale 29 ottobre 1991 per il decongestionamento della stessa, sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in euro, per ciascuno degli anni 2001-2003:

	consolidabili
2001	12.911.422
2002	12.580.890
2003	12.445.306

2. Il 50 per cento dei fondi indicati al precedente comma 1 è riservato per le esigenze di decongestionamento dell'Università «La Sapienza» di Roma.

I fondi saranno utilizzati dall'Università in relazione alle iniziative individuate nei decreti ministeriali adottati in attuazione dell'art. 3 del decreto ministeriale 30 marzo 1998, valutate dal Comitato come decongestionanti e che necessitano di risorse integrative.

3. Il restante 50 per cento dei fondi indicati al comma 1 va ripartito, in parti uguali, tra le Università di Roma «Tor Vergata» e di Roma «Tre», che utilizzeranno gli stessi per il consolidamento delle iniziative didattiche che hanno svolto o svolgeranno effetti di decongestionamento degli analoghi corsi dell'Università «La Sapienza» di Roma, valutato sulla base dell'incremento realizzato o previsto delle iscrizioni, e che necessitano di risorse integrative.

Art. 17.

Relazioni dei comitati regionali (ovvero provinciali) di coordinamento

1. Le Università, entro 15 giorni dalla data di scadenza della presentazione al Ministero delle proposte relative alle iniziative previste negli articoli 10 e 11 del presente decreto inviano copia di tali proposte ai Comitati regionali (ovvero provinciali) di coordinamento competenti per territorio.

2. I Comitati trasmettono al Ministero, entro i successivi 60 giorni, separatamente per ciascuno degli articoli indicati al precedente comma, una relazione con motivati pareri sulle singole proposte.

Art. 18.

Riassetto del sistema universitario

1. Le facoltà ed i corsi di laurea istituiti o che saranno istituiti ai sensi dell'art. 2, comma 4 (in deroga alle procedure relative alla programmazione del sistema universitario) del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25:

a) per un numero di anni successivi alla loro attivazione, pari alla durata legale dei corsi, non sono tenuti in considerazione ai fini della ripartizione, per le Università statali, dei fondi per il finanziamento ordinario, per la programmazione e per l'edilizia, e, per le Università non statali, dei fondi previsti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243 e per la programmazione;

b) dopo il termine del periodo indicato alla precedente lettera a), saranno tenuti in considerazione ai fini delle ripartizioni dei fondi subordinatamente alla positiva valutazione del Ministero, sentito il Comitato, in ordine alla disponibilità delle dotazioni necessarie.

2. Entro un anno dalla data di pubblicazione del decreto 8 maggio 2001 nella *Gazzetta Ufficiale* i corsi eventualmente funzionanti in difformità di quanto disposto dalla vigente normativa devono essere sottoposti dalle Università alla procedura prevista all'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25. Nei riguardi di tali corsi trova applicazione quanto indicato al precedente comma 1. Il Ministro, con proprio decreto, previa relazione tecnica del Comitato, dispone la soppressione dei corsi che non dovessero essere regolarizzati entro il termine stabilito, fermo restando il completamento dei corsi per gli studenti già iscritti ai medesimi.

3. Il Comitato presenta, entro il 2002, una relazione tecnica sull'assetto del sistema universitario che consenta la valutazione della possibilità di adottare, nell'ambito della programmazione relativa al triennio 2004-2006, i provvedimenti volti alla razionalizzazione di tale sistema, mediante la soppressione o l'istituzione di corsi di studio o facoltà o il trasferimento degli stessi ad altre Università.

Art. 19.

Relazioni delle università

1. Per le iniziative finanziate con i fondi previsti dagli articoli 4, 5, 7, 8, 15 e 16, comma 3, del presente decreto, le Università invieranno al Ministero una relazione con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere, dei tempi e delle modalità di attuazione delle stesse, corredata da una relazione tecnica del Nucleo di valutazione interno nella quale dovrà essere dato atto della verificata congruità tra il contenuto delle iniziative, gli obiettivi dichiarati ed i mezzi indicati.

2. Per tutte le iniziative finanziate con i fondi previsti dal presente provvedimento le Università invieranno al Ministero, al termine del periodo che sarà stabilito in sede di comunicazione delle specifiche assegnazioni, una relazione con l'indicazione delle iniziative realizzate, dei risultati conseguiti, delle somme impegnate e di quelle effettivamente spese.

3. Ove le Università non dovessero utilizzare le risorse finanziarie assegnate entro il termine del periodo indicato al precedente comma, ovvero si dovessero verificare scostamenti non motivati tra quanto indicato nella relazione preventiva di cui al comma 1, o nelle proposte di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, comma 2, e in quella successiva di cui al comma 2, il Comitato formulerà al Ministero motivate proposte in ordine agli importi che potranno essere recuperati mediante riduzione del contributo da attribuire, relativamente all'anno successivo, sul fondo per il finanziamento ordinario (Università statali) ovvero sul fondo previsto dalla legge 29 luglio 1991, n. 243 (Università non statali).

4. Quanto previsto al precedente comma 3 non trova applicazione alle iniziative finanziate con i fondi previsti agli articoli 4 e 15, comma 2, lettera *b*), per le quali gli stessi articoli stabiliscono specifiche indicazioni operative.

Art. 20.

Destinazione delle risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie non consolidabili previste dal presente provvedimento potranno essere destinate a tutte le Università, mentre quelle consolidabili soltanto alle Università statali.

Art. 21.

Copertura finanziaria

1. Alle spese derivanti dalla applicazione del presente decreto si provvede mediante l'utilizzazione delle seguenti risorse finanziarie, espresse in euro, iscritte sul capitolo 1256 dello stato di previsione della spesa del Ministero per il 2001 e sui corrispondenti capitoli per il 2002 e il 2003, come appresso indicato:

2001	126.531.940
2002	123.292.722
2003	121.964.000

2. Modifiche ai precedenti articoli del presente provvedimento, che si dovessero rendere necessarie, potranno essere disposte con decreto del Ministro, da inviare alla Corte dei conti, nel rispetto di quanto indicato al punto 2 del decreto ministeriale 29 dicembre 2000, n. 507.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 24 aprile 2002

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

Il presente atto non è soggetto al «Visto» di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

ALLEGATO 1
(art. 4, comma 4)

CRITERI PER L'ATTUAZIONE DELLA INNOVAZIONE DIDATTICA
DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 3 APRILE 1999, N. 509

I criteri per l'attuazione della innovazione didattica sono i seguenti:

- tempestività e completezza delle procedure: la procedura per l'istituzione e l'attivazione dei corsi va completata in tutti i suoi aspetti, compresa l'adozione del decreto rettorale concernente l'emana-
zione del regolamento didattico di corso di laurea, per l'inizio dell'anno accademico di attivazione del
corso stesso;

- sostenibilità e stabilità didattica: il corso di laurea può contare (o conterà alla fine del
primo triennio) su un certo numero di docenti che dedichi al corso la parte prevalente del proprio
impegno didattico e che funga da garante del corso di laurea costituendone il nucleo fondamentale
e stabile di gestione;

- attrattività: il corso di laurea ha la capacità di attrarre un numero di matricole non inferiore a 20-30;

- valutazione delle qualità: il corso di laurea ha in funzione un sistema di valutazione costante
della qualità, sia dell'organizzazione che dei risultati della didattica, rispondente a criteri nazionali ed
internazionali;

- occupabilità e coordinamento col mondo esterno: il corso di laurea ha individuato le figure pro-
fessionali che forma e il rispettivo mercato del lavoro e delle professioni; è stato oggetto della preventi-
va consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale del mondo della produzione, dei
servizi e delle professioni; può contare su un comitato di indirizzamento (fatto da esponenti del mondo
del lavoro collegato con le figure professionali formate) che collabora con le Università per il monito-
raggio e la modifica dei *curricula*; ha una quota di docenza (a contratto) extra accademica per garantire
la presenza formativa delle competenze professionali interessate;

- coordinamento interuniversitario e internazionalizzazione: il corso di laurea, che ha avuto il pa-
rere favorevole del Comitato regionale (ovvero provinciale) di coordinamento, è coerente con gli effetti-
vi fabbisogni formativi espressi a livello del contesto regionale e con i conseguenti criteri della program-
mazione regionale dell'offerta formativa; è inserito in progetti formativi integrati in ambito internazio-
nale in base a convenzioni con università straniere.

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

02A05449

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietratre
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLIBRERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGGI
& DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
- ◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
LIBRERIA DEGLI UFFICI
Corso Vinzaglio, 11
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaeramosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**

- NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOLLIO
Via Fiorenza, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
- ◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro		Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	271,00	- annuale	56,00
- semestrale	154,00	- semestrale	35,00
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	222,00	- annuale	142,00
- semestrale	123,00	- semestrale	77,00
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		Tipo F - <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	61,00	- annuale	586,00
- semestrale	36,00	- semestrale	316,00
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	57,00	- annuale	524,00
- semestrale	37,00	- semestrale	277,00
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			
- annuale	145,00		
- semestrale	80,00		

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della <i>serie generale</i>	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione	0,80
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi ed esami»</i>	1,50
Prezzo di vendita di un fascicolo <i>indici mensili</i> , ogni 16 pagine o frazione	0,80
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	0,80
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	0,80

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	86,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	0,80

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	55,00
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	5,00

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	253,00
Abbonamento semestrale	151,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	0,85

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	188,00
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	175,00
Volume separato	17,50

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	20,24
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	7,95

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035



* 4 5 - 4 1 0 3 0 1 0 2 0 6 0 5 *

€ 1,60